

INDICAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PER GLI ENTI LOCALI

febbraio 2013

a cura di Francesco Zito

Sommario:

- 1. indicazioni generali per la costruzione del bilancio di previsione:**
- 2. controlli, certificazioni**
- 3. patto di stabilità interno**
- 4. politiche del personale**
- 5. interventi su organi, articolazione interna e funzioni degli enti locali**
- 6. interventi su forme associative per l'esercizio di funzioni e servizi**
- 7. altre disposizioni di carattere gestionale**
- 8. entrate tributarie e tariffarie**
- 9. federalismo fiscale**
- 10. intervento finanziario erariale**

1. Indicazioni generali per la costruzione del bilancio di previsione:

oggetto	rif. normativo	Note
1.1 <i>termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013</i>	art. 151 t.u. enti locali Art. 1, co. 381, l. 228/2012	Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stato prorogato, con l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (legge di stabilità 2013), al 30 giugno 2013.
1.2 <i>deliberazione di autorizzazione all'esercizio provvisorio</i>	art. 163 t.u. enti locali	In applicazione dell'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a seguito della proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2013 , l'esercizio provvisorio per il 2013 è automaticamente autorizzato sino al nuovo termine (30 giugno 2013 o successivo), senza necessità – quindi – di una apposita delibera consiliare.

			E' opportuno che in occasione della deliberazione del bilancio per il 2013, in assenza di controlli esterni preventivi di legittimità, sia dichiarata l'immediata esecutività della deliberazione, in base all'art. 134 del T.U. ee.ll.
1.3	<i>applicazione della disciplina del c.d. ammortamento finanziario dei beni</i>	art. 167 t.u. enti locali art. 27, comma 7, l. 448/2001	a seguito della modifica introdotta dall'articolo 27, comma 7, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), l'ammortamento finanziario dei beni è divenuto facoltà e non più obbligo . Ove l'ente intendesse applicare per la prima volta nel 2013 la disciplina, dovrà procedere a : a) determinazione del valore ex art. 230 del testo unico (lasciando libero il riferimento temporale); b) applicazione coefficiente ex art. 229 del testo unico ; c) determinazione della percentuale di ammortamento (6% per il primo anno, 12 % per il secondo anno, ecc, sino alla percentuale – regime – del 30%).
1.4	<i>introduzione della contabilità economica</i>	art. 1, comma. 64, l. 266/2005, art. 232 t.u. enti locali art. 31, co. 17, l. 289 del 2002. art. 1, co. 539, l. 311/2004	L'art. 1, co. 164, della legge finanziaria 2006 ha previsto che per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non si applica la normativa sul conto economico di cui all'art. 229 del T.U. enti locali. Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di "prospetto di conciliazione" , mentre pare applicabile – in assenza di una diversa indicazione – la normativa in materia di conto del patrimonio .
1.5	<i>individuazione dei responsabili dei servizi</i>	artt. 107 e 109 t.u. enti locali art. 53, comma 23, l. 388/2000, modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n. 448 del 2001	l'articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), ha previsto che negli enti locali con popolazione sino a 5.000 abitanti , le competenze e le funzioni dei responsabili dei servizi possono essere affidate ai singoli componenti della giunta , a condizione che : a) sia fatta salva la facoltà di affidamento dei compiti al segretario; b) la scelta sia finalizzata al contenimento della spesa. La facoltà data agli enti non va interpretata quale ritorno alla antica gestione "politica" degli enti locali, bensì come via d'uscita nei casi, non infrequenti, in cui l'esiguità del personale in servizio non garantisca la copertura dei canali decisionali che il comune ritiene opportuno attivare, con un conseguente rallentamento della gestione. Preliminare e necessaria all'esercizio di tale facoltà è la modifica alle norme statutarie (competenza del Consiglio) e/o regolamentari (competenza del Consiglio o della Giunta) che attribuiscono la responsabilità dei servizi agli organi burocratici dell'ente. E' utile rammentare, comunque, che al singolo componente della giunta incaricato di reggere uno o più servizi competono le stesse attribuzioni (tecniche e gestionali) ma anche le medesime responsabilità degli altri responsabili dei servizi. Lo strumento decisionale da utilizzare è, pertanto, la "determinazione".

2. Controlli, certificazioni

oggetto	rif. Normativo	Note
<p>2.1 <i>mancata approvazione del bilancio di previsione, controlli e potere sostitutivo</i></p>	<p>art. 1 d.l. 13/2002 art. 1, co. 397, l. 228/2012</p>	<p>Con l'art. 1, comma 397, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) è stata confermata anche per il 2013 la disciplina provvisoria che pone in capo al Prefetto - ove non sia disciplinato diversamente dallo Statuto - l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge. Per gli enti locali della Sardegna e della Sicilia l'esercizio dei poteri sostitutivi è disciplinato dalla relativa normativa regionale.</p>
<p>2.2 <i>relazione alla Corte dei conti sui principali elementi del bilancio di previsione 2013 e sul rendiconto della gestione 2012</i></p>	<p>art. 1, commi da 166 a 169, l. 266/2005</p>	<p>Con norma a regime, l'articolo 1, commi da 166 a 169, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), ha previsto l'obbligo di inoltrare alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo, di una specifica relazione da parte dell'organo di revisione sul bilancio di previsione ed una sul rendiconto della gestione. Criteri e linee guida uniformi per le relazioni al bilancio di previsione 2013 e per il rendiconto 2012 saranno definiti dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con separate delibere.</p> <p>Per comodità si riportano i provvedimenti adottati relativi all'esercizio 2012 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • delibera n. 10/2012 sez. autonomie – relazione al bilancio di previsione 2012; • delibera n. 10/2012 sez. autonomie – relazione al rendiconto della gestione 2011.
<p>2.3 <i>controllo della Corte dei conti sugli atti di spesa</i></p>	<p>art. 1, comma 173, l. 266 del 2005 Delib. Cdc 4/06</p>	<p>L'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) ha previsto un potere generale di controllo della Corte dei conti sugli atti di spesa, eccedenti il valore di 5.000 euro, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ incarichi di studio e consulenza conferiti a terzi (art. 1, commi 9, 56, 57); ▪ spese per relazioni pubbliche, rappresentanza, convegni, mostre, pubblicità (art. 1, comma 10). <p>Al fine di risolvere taluni dubbi applicativi la Corte dei conti, sezione Autonomie locali, con delibera n. 4 del 17 febbraio 2006, ha approvato alcune linee guida per l'attuazione della disposizione, ritenendo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di trasmissione degli atti si applica alla generalità degli enti locali ,senza alcuna eccezione in base alla popolazione; b) gli enti locali sono tenuti a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo gli atti d'impegno o di autorizzazione nonché gli atti di spesa ove questi ultimi siano adottati in assenza di un previo provvedimento;

			c) la “soglia” di 5.000 euro va intesa in relazione all’ammontare complessivo della spesa
2.4	<i>semplificazione nella comunicazione di dati contabili</i>	Art. 12-bis DL 5/2012	L’articolo 12-bis del decreto-legge n. 5 del 2012, aggiunto in sede di conversione, prevede che per “.. <i>semplificare l’attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile ..</i> ” sia emanato uno specifico DM per disciplinare nuove modalità di trasmissione di dati contabili da parte degli enti locali nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, con l’utilizzo di unico “modulo” di trasmissione. Il relativo decreto non è stato, al momento, predisposto.

3. Patto di stabilità interno

oggetto	rif. Normativo	Note
----------------	-----------------------	-------------

3.1	<i>patto di stabilità interno per il triennio 2013/2015</i>	Artt 30 e 31, l. 183/2011 Art. 1, co. 428-431 l. 228/2012 Art. 20 DL 98 del 2011 Art. 7 D.Lgs. 149 del 2011	<p>La disciplina del “patto di stabilità” per il triennio 2012/2014 è recata dagli articoli 30 e 31 della legge 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), come modificati ed integrati – da ultimo – dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).</p> <p>La disciplina si applica direttamente agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali della Regioni a statuto speciale, invece, il comma 457 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell’ambito degli accordi con il MEF, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale</p> <p>Con circolare MEF RGS n. 5 del 7 febbraio 2013 sono state fornite le indicazioni utili relative al sistema del patto di stabilità interno per province e comuni per l’anno 2013.</p> <p>Le regole del patto di stabilità per l’anno 2013 si applicano a :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ province; ▪ comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (l’estensione dall’anno 2013 della disciplina del patto di stabilità ai comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti è stata prevista dall’art. 31,
------------	--	--	--

comma 1, della legge n. 183 del 2011);

Esclusioni:

⇒ il comune di Roma concorda con il MEF l'obiettivo annuale

Enti commissariati ex art. 143 TUEL

Si ricorda che dall'anno 2013 gli enti commissariati ai sensi dell'art. 143 TUEL per fenomeni di condizionamento o infiltrazione da parte della criminalità organizzata **non sono più esonerati** dal rispetto delle regole del patto sino all'anno successivo a quello della rielezione degli organi. Pertanto, a seguito dell'abrogazione della specifica norma derogatoria a tali comuni si applica la disciplina valida per gli enti della medesima dimensione demografica.

Obiettivo per gli anni 2013, 2014, 2015

L'obiettivo per ciascun ente locale soggetto al patto è determinato in base alla seguente sequenza di operazioni:

- a) **applicazione all'obiettivo base dei coefficienti integrativi di riferimento**
- b) **riduzione dell'obiettivo in misura pari alla riduzione dei trasferimenti o risorse equivalenti**
- c) **riduzione dell'obiettivo per gli enti "virtuosi"**

a) applicazione all'obiettivo base dei coefficienti integrativi di riferimento:

per tutti gli enti obiettivo base è il "saldo zero" (pareggio) **tra entrate finali (titoli I II III IV) e spese finali (titoli I II) in termini di competenza mista (dati di competenza per la parte corrente, dati di cassa per la parte in conto capitale):**

accertamenti titolo I	impegni titolo I
accertamenti titolo II	pagamenti titolo II (al netto concessione crediti)
accertamenti titolo III	
riscossioni titolo IV (al netto riscossioni di crediti)	

Al saldo zero - di cui al precedente periodo - va applicato, in positivo, un valore pari ai seguenti coefficienti della spesa corrente media **2007/2009** risultante dai consuntivi (in termini di competenza)

	anno 2013	anno 2014	anno 2015
province	18,8%	18,8%	18,8%
comuni da 1.001 a 5.000 abitanti	12,0%	14,8%	14,8%
comuni da 5.001 abitanti in poi	14,8%	14,8%	14,8%

Ne consegue che, per tutti gli enti, l'obiettivo è conseguire un **saldo positivo** (sempre in termini di

competenza mista).

Per un esatto computo dell'obiettivo 2013 – 2015 si veda, comunque, il successivo punto c).

b) riduzione dell'obiettivo in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali

in considerazione dell'effetto negativo sul patto di stabilità derivante dalla riduzione applicata in base al DL 78 del 2010 sul Fondo sperimentale di riequilibrio (si veda il punto 9) o sui trasferimenti erariali (si veda il punto 10.4) l'importo della riduzione applicato per l'anno 2012 va portato in detrazione all'obiettivo determinato in base al precedente punto a) per gli anni 2013, 2014 e 2015. Si evidenzia che la detrazione di cui trattasi è stata applicata solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, pertanto, solo a questi può essere ridotto l'obiettivo del patto.

c) riduzione dell'obiettivo per gli enti “virtuosi”

l'articolo 20 del DL 98 del 2011, successivamente modificato dall'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e - da ultimo -, dall'art. 1, comma 428 e 429, della legge 228 del 2012, ha previsto la classificazione **a valenza annuale** di comuni e province in 2 classi (inizialmente 4 classi) sulla base di parametri di natura finanziaria ed economica. L'inserimento nella prima classe di merito comporta la qualifica di “ente virtuoso”, con il beneficio - ai fini del patto di stabilità – di avere come obiettivo per l'anno 2013 il “saldo zero” tra entrate e spese finali, senza l'applicazione dei coefficienti integrativi dell'obiettivo di cui al punto b).

Tuttavia, poiché il differenziale derivante dalla somma dei minori obiettivi previsti per gli “enti virtuosi” viene posto carico degli “enti non virtuosi”, provocando un peggioramento degli obiettivi di questi ultimi, il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 ha previsto che pur applicando il peggioramento dell'obiettivo i coefficienti integrativi di cui al punto b) non possano essere superiori - per il 2013 – al 19,8% per le province, al 13% per i comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti ed al 15,8% per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti..

Questi coefficienti sono, pertanto, quelli da utilizzare per l'anno 2013 per la generalità dei comuni (esclusi i “virtuosi”).

Il provvedimento di individuazione degli enti “virtuosi”- decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città - è in fase di predisposizione.

Per l'anno 2013 i parametri presi in considerazione sono i seguenti :

- a) rispetto del patto di stabilità (anno 2011)
- b) autonomia finanziaria
- c) equilibrio di parte corrente
- d) rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse ed accertate

			<p>Inoltre, tali parametri dovranno essere “corretti”, sempre ai fini della individuazione della “virtuosità” in relazione ai seguenti 2 indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valore delle rendite catastali • numero degli occupati <p>Sul sito internet del MEF, RGS è disponibile un modello di calcolo per gli obiettivi del triennio 2013/2015 nonché le relative istruzioni di compilazione</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Esclusione di entrate e/o spese ai fini del patto di stabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>spese per EXPO Milano</i> ➤ <i>spese per Scuola dell’Europa a Parma</i> ➤ <i>entrate/spese per attuazione ordinanze dichiarative di Stato di emergenza</i> ➤ <i>entrate/spese provenienti direttamente o indirettamente da UE</i> ➤ <i>entrate/spese per enti locali commissariati ex art. 143 TUEL</i> ➤ <i>entrate/spese per enti locali affidatari di rilevazioni censuarie</i> <p>Prospetto dimostrativo degli obiettivi, trasmissione periodica dei dati e comunicazione finale del risultato (articolo 31 , commi 19, 20 e 20-bis)</p> <p>Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sarà approvato il prospetto dimostrativo degli obiettivi 2013-2015, da inviare al medesimo Ministero.</p> <p>Con il medesimo decreto saranno definite le modalità per il monitoraggio della gestione di competenza e di cassa per l'anno 2013, mediante trasmissione telematica via web dei dati con cadenza semestrale.</p> <p>Entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ciascun ente è tenuto ad inviare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione sul raggiungimento dell’obiettivo, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definiti da un decreto del MEF.</p> <p>Il mancato invio della certificazione viene equiparato ad inadempimento degli obiettivi del patto.</p>
3.2	<i>bilancio di previsione e rispetto del patto di stabilità</i>	Art. 31, co. 18, l. 183/2011	<p>Dal 2008 (in ciò innovando al precedente principio in base al quale il sistema del patto di stabilità esprimeva oneri e non obblighi) il bilancio di previsione dell’ente locale soggetto alle regole del patto di stabilità deve prevedere il rispetto dell’obiettivo programmatico dell’anno (si ritiene, per coerenza, che anche le successive variazioni di bilancio debbano garantire il rispetto dell’obiettivo).</p> <p>Tuttavia, poiché l’obiettivo 2013 (nonché 2014 e 2015) è calcolato e conseguito in termini di competenza mista, la disciplina prevede che unitamente al bilancio di previsione sia approvato anche un documento previsionale dei dati di cassa rilevanti ai fini del patto (per il quale non esiste un</p>

			modello di riferimento).
3.3	<i>mancato rispetto del patto di stabilità</i>	Art. 31, co. 26, l. 183/2011	<p>Ai sensi dell'art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, il mancato rispetto del patto di stabilità comporta, per l'anno successivo a quello dell'inadempimento :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la riduzione delle risorse (attribuite a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio o a titolo di trasferimenti per gli enti locali della Sardegna e Sicilia) in misura pari alla differenza tra obiettivo e risultato raggiunto (la previgente limitazione della sanzione, in misura non superiore al 3% delle entrate correnti da ultimo rendiconto approvato, è stata abrogata dall'art. 4, comma 12-bis del DL 16 del 2012); b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) la riduzione del 30% delle indennità spettanti agli amministratori dell'ente e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri, prendendo come riferimento gli importi in essere al 30/06/2010
3.4	<i>Estensione del sistema del patto di stabilità ad altri enti</i>	Art. 25 DL 1/2012	<p>L'articolo 25 del DL 1 del 2012 ha previsto l'estensione del sistema del patto di stabilità ad altri soggetti.</p> <p>In particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 1, lettera a), aggiungendo l'art. 3-bis al DL 138 del 2011 è stato previsto l'assoggettamento al patto di stabilità delle società in house affidatarie di servizi pubblici locali. All'ente locale di riferimento è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del patto da parte della società; b) al comma 1, lettera b), modificando l'art. 114 del TUEL si prevede che siano assoggettate al patto di stabilità (con modalità da definire con un DM del MEF) le aziende speciali e le istituzioni (escluse quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi o culturali, nonché le farmacie). Agli enti locali spetta la vigilanza sull'osservanza degli obblighi da parte di aziende speciali ed istituzioni. <p>Le modalità operative, cui seguirà l'applicazione effettiva delle regole del patto agli enti di cui sopra, saranno definite con un DM MEF da emanare.</p>

4. Politiche del personale

oggetto	rif. Normativo	Note
4.1	<p><i>assunzione di personale a tempo indeterminato</i></p>	<p>art. 1, commi da 557 562, 1156 l. 296/06 art. 14 DL 78/10 art. 1, co. 118, l. 220/10 art. 28, co. 11-quater, DL 201/2011 art. 16, co. 8, DL 95 2012</p> <p>L'articolo 16, comma 8, del DL n. 95 del 2012 ha previsto l'emanazione entro il 31 dicembre 2012 (termine non perentorio) di un apposito DPCM che dovrà stabilire i parametri di "virtuosità" delle dotazioni organiche degli enti locali.</p> <p>Il criterio prevalente sarà il rapporto tra dipendenti e popolazione.</p> <p>All'esito dell'individuazione della soglia di virtuosità :</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti che risulteranno ad un livello superiore del 20% rispetto alla media (per tipologia e classe demografica) non potranno procedere ad alcuna assunzione; • gli enti che risulteranno ad un livello superiore del 40% rispetto alla media (per tipologia e classe demografica) dovranno ridurre il personale in servizio. <p>Per l'anno 2013, in attesa del cennato DPCM, la disciplina in tema di assunzione di personale, derivante dall'art. 1, commi da 556 a 562, della legge n. 296 del 2006 - più volte integrati e/o modificati - è la seguente:</p> <p>regole comuni per la generalità degli enti locali: per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti (dati di competenza riferiti all'ultimo esercizio) vi è il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.</p> <p>1) enti locali soggetti al patto di stabilità Per tali enti dal 2011, a differenza del sistema, previgente vi è un vincolo diretto sulle assunzioni a tempo indeterminato. Tuttavia, il vincolo è differenziato a seconda della incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente. Le fattispecie sono 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni di polizia locale); b) per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti - e non si rientri nella ipotesi di cui alla lettera a) - sono consentite assunzioni di personale

			<p>nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; Tuttavia, per le assunzioni relative alla polizia locale, istruzione e settore sociale, nonché per le stabilizzazioni di LSU, la spesa complessiva è calcolata al 50%;</p> <p>c) per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti non è consentito procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.</p> <p>Permane, inoltre, un vincolo indiretto che deriva dall'art. 1, co. 557, della legge 296 del 2006 (finanziaria 2007), come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 7, del DL 78 del 2010, il quale prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità “<i>.assicurano la riduzione delle spese di personale..</i>”.</p> <p>Le deroghe, espressamente previste dalla disciplina previgente in presenza di determinati parametri, sono state abrogate dall'art. 14, comma 7, del DL 78 del 2010.</p> <p>Tra le spese di personale sono comprese le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ➤ per i rapporti di lavoro a tempo determinato ➤ per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ➤ per la somministrazione di lavoro; ➤ per il personale ex art. 110 TUEL; ➤ per tutti i soggetti utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture o organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente. <p>In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale si applica, per l'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto assoluto di assunzioni.</p> <p>2) enti locali non soggetti al patto di stabilità in base al comma 562 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 gli enti locali non soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel 2013 in misura pari alle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2012 o negli anni precedenti (dal 2006) che non sono state già compensate da nuove assunzioni. Inoltre, in base al medesimo, comma 562 anche per l'anno 2013 la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.</p> <p>Le deroghe, espressamente previste dalla disciplina previgente in presenza di determinati parametri, sono state abrogate dall'art. 14, comma 10, del DL 78 del 2010.</p>
4.2	Stabilizzazione di lavoratori	Art. 1, co. 401, l. 228/2012	Stabilizzazione del personale”precario” degli enti locali L'art. 1, comma 401, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha aggiunto il comma 3-bis

	“precari”		<p>all’art. 35 del TU pubblico impiego (D.Lgs. 165 del 2001), prevedendo la facoltà per le amministrazioni pubbliche di avviare :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concorsi per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti sino al 40% a favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione; b) concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno 3 anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle dipendenze dell’amministrazione; <p>Le risorse disponibili per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) non devono superare il 50% delle risorse comunque disponibili per le assunzioni. Inoltre, le assunzioni devono avvenire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale.</p>
4.3	Rapporti di lavoro a tempo determinato ed altre forme di lavoro “flessibile”	<p>Art. 49 DL 112/08 Art. 17, co. 26, DL 78/2009</p>	<p>Rapporti di lavoro diversi da rapporti a tempo indeterminato.</p> <p>L’articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008, come integrato dall’art. 17, comma 26, del decreto-legge n. 78 del 2009, ha sostituito l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (da ultimo già sostituito dall’articolo 3 della legge finanziaria 2008), prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli enti locali assumono, di norma, esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) per esigenze temporanee ed eccezionali gli enti locali possono avvalersi delle varie forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego; c) l’ente non può utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per un periodo superiore al triennio nell’ultimo quinquennio; d) sono esclusi dai divieti i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica); e) entro il 31 dicembre di ciascun anno gli enti trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite istruzioni, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro “flessibile” utilizzato nell’esercizio nonché le informazioni relative a LSU utilizzati; f) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori non comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato; il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno e gli enti hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

			<p>Con parere n. 5/08 del 21 gennaio 2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 – in quanto rapporti di lavoro autonomo non rientrano tra i rapporti di natura “flessibile” disciplinati dal novellato art. 36.</p>
4.4	<i>Limiti per le assunzioni a tempo determinato</i>	<p>Art. 4, co. 102, l. 183/2011 Art. 9 DL 78/2010 Art. 1 DL 216/2011</p>	<p>Oltre ai limiti generali relativi alla spesa complessiva di personale, fissati dai commi 557 (per gli enti soggetti al patto di stabilità) e 562 (per gli altri enti) dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (si veda il punto 4.1), l'articolo 4, comma 102, della legge 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto che gli enti locali si adeguino, quale principio generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, alla regola (art. 9, comma 28, del DL 78 del 2010) in base alla quale possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</p> <p>L'articolo 1, comma 6-bis, del DL 216 del 2011 ha previsto che tale limitazione non si applichi per il solo anno 2012 per le assunzioni di personale educativo e scolastico degli enti locali nonché per il personale della polizia locale.</p> <p>Sull'argomento e sull'applicazione dell'art. 9, comma 28, del DL 78 del 2010 si veda anche la delib. N. 11 del 2012 della Corte dei conti, Sezioni riunite di controllo.</p>

5. Interventi sugli organi, sull'articolazione interna e su funzioni degli enti locali

oggetto	rif. Normativo	Note
5.1 <i>Riduzione del numero dei componenti degli organi dell'ente</i>	<p>Art. 2, co. 23, l. 247/07 Art. 2 l. 191/2009 Art. 16 l. 138 /2011</p>	<p>Dopo le disposizioni recate dall'art. 2, comma 23, della legge 247 del 2007 e l'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, l'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto che a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge (traducendo, dal turno elettorale amministrativo 2012):</p> <p>a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri (senza, quindi, la possibilità di nomina di assessori);</p> <p>b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;</p>

			<p>c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in tre;</p> <p>d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro.</p>
5.2	disciplina delle aspettative per gli amministratori	Art. 2, co. 24, l. 247/07	<p>A seguito delle modifiche recate dall'art. 2, comma 24, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) la disciplina delle aspettative per gli amministratori degli enti locali (art. 81 del T.U. enti locali) prevede che:</p> <p>a) l'aspettativa non retribuita con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente locale è possibile solo per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane e di unioni di comuni; 2) presidenti dei consigli comunali, provinciali e dei consigli circoscrizionali dei comuni delle aree metropolitane; 3) componenti delle giunte di comuni e province. <p>b) i componenti degli organi consiliari possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita ma gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico dei consiglieri.</p>
5.3	Modifiche alla disciplina delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza	Art. 2, co. 25, l. 247/07 Art. 5 DL 78/2010	<p>Dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ulteriori variazioni alla disciplina delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali (art. 82 del T.U. enti locali), sono state previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli amministratori delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle altre forme associative non possono più percepire indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti; b) i consiglieri, comunali e provinciali, hanno diritto esclusivamente a gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di consiglio od a commissioni (non è più possibile la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione); c) l'importo massimo mensile dei gettoni di presenza percepiti dal singolo consigliere non può superare il limite di ¼ dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente; d) non hanno diritto al gettone di presenza i consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.
5.4	Rideterminazione delle indennità di funzione e dei	Art. 5 DL 78/2010	<p>L'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che con Decreto del Ministro dell'interno (mai emanato) siano determinate, in riduzione, le indennità spettanti agli amministratori, nelle seguenti misure:</p> <p>per i comuni sino a 15.000 abitanti riduzione del 3% (esclusi i comuni sino a 1.000 abitanti);</p>

	gettoni di presenza		<p>per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti riduzione del 7% per i comuni con popolazione oltre 250.000 abitanti riduzione del 10 % per le province sino a 500.000 abitanti riduzione del 3% ; per le province con popolazione tra 500.001 e 1.000.000 abitanti riduzione del 7% per le province con popolazione oltre 1.000.000 abitanti riduzione del 10 %</p> <p>Le riduzioni di cui sopra hanno valenza non inferiore a 3 anni. Con il medesimo decreto dovranno essere determinati anche i valori dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri.</p>
5.5	Modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio	<p>Art. 2, co. 27, l. 247/07 Art. 77-bis, co. 13, DL 112/08 Art. 5, co. 9, DL 78/2010 DM 4/08/11</p>	<p>Dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) in materia di rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori degli enti locali (art. 84 del T.U. enti locali), e l'art. 5, co. 9, del DL 78 del 2010, con il DM 4 agosto 2011 è stato disciplinato il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente.</p>
5.6	Divieto di cumulo	<p>Art. 2, co. 26, l. 247/07 Art. 5, co. 8 e 11, DL 78/2010</p>	<p>L'art. 5 del DL 78 del 2010 ha previsto alcune modifiche alla disciplina del divieto di cumulo per gli amministratori degli enti locali (art. 83 del T.U. enti locali), integrando le ultime variazioni in materia apportate dall'art. 2, comma 26, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il comma 11 dell'art. 5 citato ha introdotto un divieto generale di cumulo di emolumenti, prevedendo che <i>“chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”</i>; b) i parlamentari nazionali ed europei nonché i consiglieri regionali che siano anche amministratori di enti locali non possono percepire indennità di carica, gettoni di presenza o altri emolumenti; c) in caso di cariche incompatibili l'indennità di funzione della carica sopraggiunta non viene corrisposta sino alla fine della situazione di incompatibilità.
5.7	Circoscrizioni di decentramento	<p>Art. 2, co. 29, l. 244/07 Art. 17 TUEL</p>	<p>L'art. 2, comma 29, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha disposto, modificando l'art. 17 del T.U. enti locali, che le circoscrizioni di decentramento devono essere costituite nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (il precedente limite era di 100.00 abitanti) e possono essere costituite nei comuni da 100.000 a 250.000 abitanti (il precedente <i>range</i> era tra 30.000 e 100.000 abitanti). La popolazione da prendere come riferimento è quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.</p>
5.8	Modifiche alle	<p>Art. 2, co. 30, l. 244/07</p>	<p>L'art. 2, comma 30, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha apportato modifiche alle funzioni e competenze comunali in materia elettorale, prevedendo che:</p>

	<i>funzioni e competenze in materia elettorale</i>		1) le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali sono attribuite (salvo alcune eccezioni) al responsabile dell'ufficio elettorale del comune; l'incarico di componente delle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio.
5.9	Riduzione dei trasferimenti ordinari	Art. 2, co. 183, l. 191/2009	L'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 ha previsto a decorrere dal 2011 una riduzione delle risorse (trasferimenti erariali o Fondo sperimentale di riequilibrio) a carico delle province ed i comuni per le quali nel 2011, 2012 ed anni seguenti ha avuto o avrà luogo il rinnovo dell'organo consiliare . L'importo totale delle riduzioni è stato pari a 86 milioni per i comuni e 5 milioni per le province per l'anno 2011 e 118 milioni per i comuni e 12 milioni per le province per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti l'importo delle riduzioni dovrebbe essere determinato con apposite norme.

6. Interventi su forme associative per l'esercizio di funzioni e servizi

Oggetto	rif. Normativo	Note
6.1 <i>Esercizio associato obbligatorio di funzioni</i>	Art. 14, co. 28-31, DL 78/2010 Art. 16 DL 138/2011 Art. 29 DL 216/2011	A partire dalle prime disposizioni recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, plurime modifiche e nuove disposizioni hanno previsto per i "piccoli" comuni forme di esercizio associato obbligatorio di funzioni e servizi .e tracciato il presente quadro : per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (il limite è 3.000 per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) è prevista l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Le funzioni da esercitare in forma associata sono le seguenti : <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

			<p>f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;</p> <p>g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;</p> <p>h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;</p> <p>i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;</p> <p>I comuni sono tenuti a gestire i servizi in forma associata mediante unione o convenzione. La dimensione demografica minima da raggiungere nella forma dell'unione è fissata in 10.000 abitanti, salvo che le singole regioni non abbiano definito una diversa soglia demografica. Non è prevista una soglia demografica minima per le convenzioni, le quali – tuttavia- saranno soggette ad un monitoraggio circa l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo secondo modalità definite con un prossimo DM del Ministero dell'interno.</p> <p>I termini per l'operatività della gestione associata, come da ultimo differiti dall'art. 19 del DL 95 del 2012 sono i seguenti :</p> <p>1 gennaio 2013 per almeno 3 funzioni 1 gennaio 2014 per tutte le funzioni fondamentali.</p> <p>Per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti vi è la facoltà di applicare – in alternativa - l'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale ha previsto l'esercizio associato obbligatorio di tutte le funzioni e tutti i servizi mediante una forma speciale di unione di comuni, la quale dovrebbe raggiungere un minimo di 10.000 abitanti (salvo diversa statuizione regionale). A seguito della costituzione dell'unione la stessa succederà ai comuni nei rapporti attivi e passivi, rapporti di lavoro ecc. I comuni non avrebbero più autonomia finanziaria, contabile e gestionale (il bilancio sarebbe dell'unione) ed il consiglio comunale avrebbe solo funzioni di indirizzo nei confronti dell'unione.</p>
6.2	Riforma del sistema delle comunità montane	Art. 2, co. 16-22, l. 244/07	L'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che entro il 30 giugno 2008 ciascuna Regione , con propria legge avrebbe dovuto provvedere al riordino della disciplina delle comunità montane, secondo i seguenti principi: <p>a) riduzione del numero delle comunità montane in base a criteri orografici, demografici e socio-economici;</p>

			<p>b) riduzione del numero degli amministratori delle comunità; c) riduzione delle indennità per gli amministratori delle comunità.</p> <p>Le singole regioni hanno provveduto, ad eccezione del Lazio, del Veneto e della Puglia.</p>
6.3	Cessazione dell'intervento finanziario erariale a favore delle comunità montane	Art. 2, co. 187, L. 191/2009 Sent. C.C. 326/2010	<p>L'art. 2, comma 187, della legge 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha previsto a decorrere dal la cessazione dell'intervento erariale a favore delle comunità montane. La medesima disposizione prevede che il 30% delle risorse non più attribuite sono destinate a favore dei comuni montani, con modalità definite con decreto del Ministero dell'interno.</p> <p>Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 326 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità parziale del citato comma 187. Pertanto, continuano ad essere erogati alle comunità montane i trasferimenti relativi al Fondo per lo sviluppo degli investimenti ed i fondi destinati all'esercizio associato di funzioni.</p>
6.4	Limitazioni alla partecipazione a più forme associative	Art. 2, co. 28, l. 244/07 Art. 4 DL 154/2008	<p>L'art. 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto limiti alla facoltà degli enti locali di svolgere in forma associata servizi e funzioni, disponendo che ciascun comune può partecipare ad una sola per ciascuna delle seguenti forme associative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consorzi (esclusi i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali); b) unioni di comuni; c) forme associative previste da normativa regionale per lo svolgimento di funzioni o servizi (esclusi gli ATO per il servizio idrico e per la raccolta e smaltimento rifiuti). <p>Il termine per i comuni per esercitare l'opzione in caso di partecipazione plurima nell'ambito di ciascuna delle forme associative di cui sopra è scaduto al 31 dicembre 2008 (dopo due differimenti). Trascorso tale termine senza che la scelta sia stata effettuata è prevista la nullità di ogni atto del comune attinente alle forme associative di cui fa parte, nonché la nullità anche degli atti adottati dalle forme associative medesime.</p>
6.5	Limitazione alla costituzione o partecipazione a società	Art. 14, commi 32, DL 78/2010 DL 225/2010	<p>L'articolo 14, comma 32, del DL 78 del 2010 ha previsto limitazioni nella costituzione e/o partecipazione dei comuni a società. In base a tali disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti non possono costituire (o partecipare a) società; b) i comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti possono costituire (o partecipare a) non più di una società c) per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti non sono previste limitazioni. <p>Per i comuni interessati ne deriva l'obbligo di liquidare o cedere le quote di proprietà delle società già esistenti. Fanno eccezione le società costituite con partecipazione paritaria di più comuni o con partecipazione</p>

			<p>proporzionale agli abitanti.</p> <p>In sede di conversione del DL 225/2010 (c.d. milleproroghe) è stato differito al 31 dicembre 2013 il termine per i comuni di cui alle lettere a) e b) per la liquidazione delle società o la cessione delle quote. Inoltre, in base alle modifiche da ultimo recate dal medesimo DL 225/2010 l'obbligo di liquidazione non si applica ove ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilanci in utile per il triennio 2011/2013; 2) non vi siano verificate negli esercizi precedenti riduzioni di capitale per perdite; 3) non vi siano verificati negli esercizi precedenti interventi del comune per ripianare perdite di bilancio.
6.5 bis	<i>Messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche</i>	Art. 4 DL 95/2012	<p>L'art. 4 del DL n. 95 del 2012 ha previsto che per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato si proceda, alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 b) all'alienazione delle quote, con procedura ad evidenza pubblica, entro il 30 giugno 2013.
6.6	<i>Servizi affidati agli ATO</i>	Art. 2, co. 38, l. 244/07	<p>L'art. 2, comma 38, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto un intervento delle Regioni per la rideterminazione degli ATO deputati al servizio idrico integrato ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Ciascuna Regione avrebbe dovuto, entro il 1° luglio 2008, ridefinire il territorio (e, quindi, la competenza) degli ATO considerando, in ordine di priorità:</p> <p>per gli ATO ciclo rifiuti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la provincia; 2. forme di aggregazione sovracomunale. <p>per gli ATO servizio idrico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la provincia; 2. la regione o più province; 3. forme di aggregazione sovracomunale

7. Altre disposizioni di carattere gestionale

Oggetto	rif. Normativo	Note
7.1	<i>Misure organizzative per il tempestivo pagamento da parte degli ee.ll.</i>	<p>Art. 9 DL 78/2009</p> <p>L'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2009 ha previsto che la generalità delle Pubbliche Amministrazioni (compresi gli enti locali) avrebbero dovuto adottare entro il 31 dicembre 2009 opportune misure organizzative (da pubblicare nei siti internet istituzionali) per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.</p> <p>In particolare, il soggetto che adotta l'impegno di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente (nella prassi chiedendo al responsabile del servizio finanziario) che i successivi pagamenti da effettuare nei termini previsti siano compatibili con le disponibilità di bilancio e con le regole di finanza pubblica.</p> <p>A parte l'evidente difficoltà ad esprimere pareri in termini di disponibilità di cassa, si evidenzia che l'attestazione richiesta è autonoma rispetto al visto di regolarità contabile e che sono necessarie da parte degli organi politici inequivoche indicazioni per rendere operativa la norma.</p>
7.2	<i>Misure per la trasparenza in materia di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e giuridiche</i>	<p>Art. 18 DL 85/2012</p> <p>L'art. 18 del DL n. 85 del 2012 ha previsto che :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, l'attribuzione corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonché (in generale) l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati siano soggetti alla pubblicità ben visibile sui siti internet dei singoli enti, con l'indicazione di più elementi (soggetto beneficiario, importo, causale, ufficio responsabile del procedimento, modalità seguita per la scelta del beneficiario, link al progetto, al curriculum ed al contratto o capitolato della prestazione); b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'idonea pubblicità di cui alla lettera a) sia condizione legale di efficacia per l'attribuzione di benefici economici del valore complessivamente superiori a 1.000 euro nell'anno solare; c) la mancata, incompleta o ritardata pubblicità comporta la responsabilità – anche patrimoniale – del soggetto a ciò tenuto. <p>Si evidenzia che la disciplina di cui sopra non si applica, per espressa previsione di legge, ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente (retribuzioni ed oneri previdenziali e contributivi).</p>
7.3	<i>Applicazione del sistema di codifica</i>	<p>art. 28 l. 289 del 2002 art. 1, co. 79, l. 311 del 2004 DM 18/02/2005</p> <p>In attuazione dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) è stato avviato a regime nel 2006 il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Il sistema consente la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche.</p>

	gestionale SIOPE	DM 14/11/2006	<p>Con D.M. 14 novembre 2006 (sostitutivo del precedente del 18 febbraio 2005) sono stati approvati i nuovi codici gestionali (entrate/spese) validi per gli enti locali.</p> <p>Il sistema SIOPE è stato applicato con decorrenza dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° gennaio 2006 per province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; • 1° gennaio 2007 per la generalità degli altri enti locali. <p>Si rammenta che i tesorerieri/cassieri degli enti non accettano mandati di pagamento ed ordinativi d'incasso privi dei codici gestionali.</p>
7.4	Sistema di tesoreria unica	l. 720/1984 d.lgs. 279/1997 art. 35 DL 1/2012	<p>L'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012 ha sospeso, sino al 31 dicembre 2014 il sistema di tesoreria mista di cui al d.lgs. n. 279 del 1997 (in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2009, per le province e per tutti i comuni era stata prevista l'esclusione dal sistema della tesoreria unica di tutte le entrate proprie), con reviviscenza – per la generalità delle entrate- del sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984.</p> <p>Sono escluse dal riversamento in tesoreria le disponibilità derivanti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento non sorretta da contributi (in conto capitale o in conto interessi) da parte dello Stato, regione o altri enti pubblici.</p> <p>Il versamento da parte dei tesorerieri degli enti delle disponibilità liquide esigibili depositate alla data del 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del DL 1 del 2012) è stato effettuato con le seguenti scadenze:</p> <p>50% al 29 febbraio 2012 50% al 16 aprile 2012</p>
7.5	Programma triennale dei LLPP	art. 14 l. 109/1994 art. 172 t.u. enti locali DM 22/06/2004	<p>l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 (c.d. legge Merloni) prevede l'obbligo dell'approvazione, unitamente al bilancio di previsione annuale, del <i>piano triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale</i> delle stesse. Il piano va approvato unitamente al bilancio di previsione, ma deve essere comunque rispettato il termine di almeno 60 giorni di affissione presso la sede dell'ente locale a fini di pubblicità e trasparenza.</p> <p>Con decreto ministeriale del 22 giugno 2004 sono stati approvati i nuovi modelli per la redazione del piano triennale e dell'elenco annuale.</p>
7.6	Indebitamento degli enti locali	art. 3, co. 16 e 17, l. 350 del 2003 art. 1, co. 68, l. 311 del 2004 art. 62 DL 112/08	<p>La legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha ribadito il precetto costituzionale (art. 119, sesto comma, Cost.) secondo il quale gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento ed ha definito, all'articolo 3, comma 17, il concetto di indebitamento, le cui tipologie (integrate dall'art. 1, co. 68, della legge n. 311 del 2004 – l. fin. 2005) sono :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'assunzione di mutui; 2) l'emissione di prestiti obbligazionari; 3) i contratti di apertura di credito

			<p>4) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente;</p> <p>5) le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata;</p> <p>6) le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;</p> <p>7) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Non costituiscono indebitamento :</p> <p>1) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.</p> <p>Inoltre, pur rientrando nella nozione di investimento (si veda il punto specifico) gli enti non possono ricorrere ad indebitamento per la ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al ripiano di perdite.</p> <p>L'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 - integralmente sostituito dall'articolo 3 della legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009 - ha previsto che:</p> <p>a) la durata di ogni singola operazione di indebitamento (o rinegoziazione di passività esistenti) non può essere inferiore a 5 anni o superiore a 30 anni;</p> <p>b) non possono essere emessi titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.</p>
7.7	<i>Prestiti obbligazionari di scopo</i>	Art. 54 DL 1/2012	<p>L'art. 54 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha introdotto, quale <i>species</i> del <i>genus</i> prestiti obbligazionari il “prestito obbligazionario di scopo”, destinato al finanziamento di opere pubbliche e garantito da beni immobili disponibili di proprietà dell'ente.</p> <p>Con DM da emanare da parte del MEF di concerto con il Ministero dell'interno e delle infrastrutture saranno determinate le modalità di costituzione e gestione del patrimonio destinato a garantire le obbligazioni.</p>
7.7	<i>Limiti di indebitamento</i>	<p>art. 1, co. 44 e 45, l. 311 del 2004</p> <p>art. 1, co. 698, l. 296/06</p> <p>art. 1, co. 108, l. 220/10</p> <p>DL 225/2010</p> <p>Art. 8, co. 1, l. 183 del 2011</p>	<p>L'articolo 204 del TUEL prevede che gli enti locali possono ricorrere a nuovo indebitamento solo se la spesa annua per interessi del nuovo indebitamento sommata a quella dell'indebitamento già contratto, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera una determinata percentuale calcolata in relazione ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.</p> <p>Tale percentuale, inizialmente fissata al 25% ha subito plurimi interventi normativi di modifica in</p>

		<p>Art. 16, co. 11, DL 95/2012</p>	<p>riduzione.</p> <p>In particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'art. 1, comma 698, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha modificato (successivamente alla modifica apportata dall'art. 1, co. 44 della legge n. 311 del 2004 – legge finanziaria 2005) l'articolo 204 del T.U. enti locali, prevedendo che la percentuale di cui sopra sia superiore al 15% b) l'articolo 1, comma 108, della legge 220 del 2010, come modificato in sede di conversione del DL 225/2010, ha previsto che le province ed i comuni, per ciascun anno del triennio 2011/2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del TUEL supera il limite del 12 per cento per il 2011, 10 per cento per il 2012 e 8 per cento dal 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. <p>Da ultimo l'articolo 8, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha stabilito le seguenti percentuali :</p> <p>8% per l'anno 2012 6% per l'anno 2013 4% dall'anno 2014</p> <p>Come chiarito dall'art. 16, comma 11, del DL 95 del 2012 i limiti di cui sopra devono essere rispettati con riferimento all'esercizio nel quale si intende assumere l'indebitamento, senza tenere conto degli effetti sui diversi limiti validi per gli esercizi successivi.</p>
<p>7.8</p>	<p><i>Riduzione del debito</i></p>	<p>Art. 8, co. 3 e , L. 183 del 2011</p>	<p>L'articolo 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012, ha previsto che anche gli enti locali contribuiscano dall'anno 2013 a ridurre l'entità del debito pubblico. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del TUEL, dovrebbero essere stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) distintamente per province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti locali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; b) la percentuale annua di riduzione del debito; c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6. Della legge n. 183 del 2011. <p>Il comma 4 del medesimo articolo 8 della legge n. 183 del 2011 prevede che il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito comporta l'applicazione di due delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno :</p>

			<p>1) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>2) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p>
7.9	<i>Indebitamento per investimenti e patto di stabilità</i>	<p>art. 1, co. 121, l. 220/10</p> <p>art. 1, co 26, l. 183/2011</p>	<p>In base all'articolo 1, comma 26, della legge 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.</p>
7.10	<i>Investimenti degli enti locali</i>	<p>art. 3, co. 18, l. 350 del 2003</p>	<p>Per completare il quadro normativo derivante dalla definizione di "indebitamento" il comma 18 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) ha delimitato il concetto di "investimento", elencando le seguenti fattispecie :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,

			dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
7.11	<i>Violazione dei limiti all'indebitamento degli enti locali</i>	art. 30 l. 289 del 2002	L'art. 30, co. 15, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) ha previsto che la violazione al divieto di indebitarsi per spese diverse da spese di investimenti comporta la nullità dei relativi atti, nonché la facoltà per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di irrogare agli amministratori una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque ad un massimo di venti volte l'importo della indennità di carica percepita. Si veda anche il punto 7.8 relativo alla violazione sulle disposizioni in materia di riduzione del debito
7.12	<i>Riconoscimento di debiti fuori bilancio</i>	art. 119 Costituzione art. 41, co. 4, l. 448/01 art. 23, co, 5, l. 289 del 2002	A seguito della previsione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, secondo il quale gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, l'art. 41, comma 4, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria del 2002) ha disposto che l'assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio "di parte corrente" è possibile solo per i debiti "maturati" sino all'8 novembre 2001 (data di entrata in vigore della modifica costituzionale). L'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) ha previsto che i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottati dagli enti locali siano trasmessi agli "organi di controllo" ed alla competente procura regionale della Corte dei conti. Per "organi di controllo" si ritiene individuabile l'organo di revisione economico-finanziaria.
7.13	<i>Disciplina e compiti dell'organo di revisione economico-finanziaria</i>	art. 1, co. 732, l. 296/06 artt. 23, comma 5, 28, co. 1 e 2, l. n. 289 del 2002 art. 1, comma 166, l. 266 del 2005	L'art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha modificato l'art. 234 del T.U. enti locali, disponendo che l'organo di revisione economico-finanziaria nei comuni sia monocratico sino a 15.000 abitanti (in luogo del precedente limite di 5.000 abitanti). Appare utile rammentare alcune delle disposizioni che, a partire dal 2003, hanno coinvolto i revisori dei conti in ulteriori compiti di controllo ed acquisizione di informazioni. In particolare : a) l'art. 23, co. 5, della legge 289 del 2002 (finanziaria 2003) prevede la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai revisori dei conti; b) l'art 28. Co. 1, della legge 289 del 2002 (finanziaria 2003) prevede l'acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante i revisori dei conti; c) l'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) prevede che l'organo di revisione invii alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio e sul rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
7.14	<i>Nomina dell'organo di</i>	Art. 16, DL 138/2011 DM 15/02/2012 n. 23	L'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha riformato il sistema di nomina dell'organo di revisione, prevedendo che i componenti siano scelti mediante sorteggio tra gli iscritti in uno specifico albo regionale.

	<i>revisione economico-finanziaria</i>		<p>Le modalità ed i requisiti di iscrizione all'albo, nonché le modalità del sorteggio sono state disciplinate dal decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23.</p> <p>Il nuovo sistema di sorteggio degli iscritti all'albo regionale è operativo dal 10 dicembre 2012.</p> <p>Per gli enti delle Regioni a statuto speciale occorre che la singola Regione recepisca le norme sopra richiamate. In attesa del recepimento la nomina dell'organo di revisione continua ad essere effettuata secondo le precedenti competenze e modalità.</p>
7.15	<i>comunicazione dati su partecipazione a consorzi e società</i>	art. 1, co. da 587 a 591, l. 296/06	<p>L'art. 1, commi da 587 a 591, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno ogni ente locale comunichi al Dipartimento della funzione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consorzi di cui l'ente fa parte; • le società a totale partecipazione dell'ente; • le società partecipate dall'ente. <p>Per ciascuna delle tipologie sopra riportate devono essere indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ragione sociale; b) misura della partecipazione; c) durata della partecipazione; d) onere complessivo per l'anno; e) numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo del consorzio/società; f) trattamento economico complessivo spettante a ciascuno dei soggetti sub e) <p>La mancata o incompleta comunicazione annuale comporta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo al consorzio/società o ai rappresentanti dell'ente. E' prevista, inoltre, quale ulteriore sanzione, la detrazione dai trasferimenti erariali di un importo pari alle erogazioni illegittimamente effettuate nell'anno.</p>
7.16	<i>Trasparenza dei costi sostenuti per locazioni passive</i>	Art. 91-bis DL 1/2012	<p>L'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto, quale nuovo adempimento per gli enti locali, la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dell'indicazione dei canoni di locazione o affitto di immobili versati dall'amministrazione, oltre ad informazioni sulle finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione.</p>
7.17	<i>utilizzo di entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali</i>	Art. 1, co. 443, l. 228/2012 art. 3, co. 28, l. 350 del 2003 art. 1, co. 66, l. 311	<p>L'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha ribadito che – in applicazione del principio che regola l'equilibrio economico-finanziario degli enti locali di cui all'art. 162 del TUEL – i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimenti ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.</p>

		del 2004	Conseguentemente i commi 441 e 442 del citato art. 1 hanno abrogato le norme che prevedevano la facoltà di destinare “..le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili..” anche a spese correnti purché “..aventi carattere non permanente..” (art. 3, comma 28, della legge n.350 del 2003 - finanziaria 2004) od anche a rimborso della quota di parte capitale delle rate di ammortamento mutui (art. 1, comma 66, della legge n. 311 del 2004 - finanziaria 2005).
--	--	----------	---

8. Entrate tributarie e tariffarie :

	oggetto	Rif. Normativo	Note
8.1	<i>Blocco aumenti tributi e addizionali</i>	Art. 77-bis, co. 30, DL 112/08 Art. 1, co. 123, l. 220/10 Art. 1, co. 11, DL 138/2011 Art. 4, co. 4, DL 16/2012	L'art. 77-bis, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008 aveva previsto per il triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi ed addizionali , fatta eccezione per la TARSU e le tariffe dei servizi. L'articolo 1, comma 123, della legge 220 del 2010 (legge di stabilità) aveva confermato la sospensione del potere di deliberare gli aumenti di cui sopra sino all’attuazione del federalismo fiscale Il blocco è stato rimosso, a decorrere dal 2012, per l’addizionale comunale all’IRPEF dall’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2011 e successivamente, per la generalità di tributi ed addizionali, dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012.
8.2	<i>competenza a deliberare</i>	art. 42 t.u. enti locali art. 1, co. 156, l. 296/06 art. 1, co. 142, l. 296/06	competenza del Consiglio ⇒ per l’ istituzione del tributo/tariffa e la disciplina generale del tributo/tariffa e di agevolazioni/esenzioni competenza della Giunta ⇒ per la determinazione di aliquote, tariffe, agevolazioni, esenzioni Eccezioni: aliquota IMU l’art. 13 (anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) del DL 201 del 2011 prevede la

			<p>competenza del consiglio comunale per la determinazione delle aliquote IMU</p> <p><i>determinazione aliquota addizionale IRPEF</i></p> <p>L'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha previsto che la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF venga effettuata con regolamento consiliare adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.</p>
--	--	--	---

8.3	<i>termini per la determinazione di tariffe ed aliquote e per l'efficacia dei regolamenti</i>	art. 1, co. 169, l. 296/06 art. 27, co. 8, l. 448 del 2001 art. 1, co. 444, l. 228/2012	<p>L'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), integrando senza abrogarla una precedente disposizione recata dall'art. 27 co. 8 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), ha ribadito che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe di tributi locali è stabilito “.. <i>entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione</i>”, con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>La disposizione prevede, inoltre, che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine (quello del bilancio di previsione), continuano ad applicarsi le tariffe e le aliquote dell'anno precedente.</p> <p>L'art. 1, co. 444, della l. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto una (generale) eccezione al principio di cui sopra, prevedendo – in modifica all'art. 193 del TUEL – che ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio l'ente locale può modificare tariffe ed aliquote sino al 30 settembre di ciascun anno.</p>
8.4	<i>regole generali in materia di tributi locali</i>	Art. 1, co. da 158 a 175, da 179 a 182, l. 296/06 Art. 7, co. 2, DL 70/2011 Art. 10 DL 201/2011	<p>Con l'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter del decreto-legge n. 70 del 2011 è stata prevista la cessazione, al 31 dicembre 2011, della titolarità di Equitalia per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.</p> <p>Successivamente l'articolo 10, comma 13-octies, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha differito il termine al 31 dicembre 2012.</p> <p>In tema di disciplina generale dei tributi locali la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha dettato regole uniformi, procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto contenute nella normativa dei singoli tributi (TOSAP, Pubblicità, TARSU). In particolare sono stati disciplinati i seguenti aspetti:</p> <p>riscossione coattiva (comma 163): il titolo esecutivo per la riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;</p> <p>rimborso somme versate e non dovute (comma 164): il rimborso di somme versate dal contribuente ma non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal versamento erroneo (o da quando è stato accertato il diritto al rimborso); l'ente locale deve provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla domanda;</p> <p>conferimento poteri accertamento, contestazione, redazione verbali (commi 179-182): per le</p>

		<p>violazioni relative alle proprie entrate (escluse le violazioni al codice della strada), i comuni e le province possono conferire ai propri dipendenti o a dipendenti del soggetto cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate i seguenti poteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accertamento b) contestazione immediata c) redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento. <p>I soggetti individuati devono essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, avere frequentato e superato un apposito corso di preparazione e non avere precedenti o pendenze penali.</p> <p>messi notificatori (commi 158, 159, 160): con provvedimento formale il responsabile dell'ufficio competente in materia di tributi o di entrate extra tributarie può nominare uno o più messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento e degli atti esecutivi. I messi possono essere scelti tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dipendenti dell'ente; • dipendenti del soggetto cui sono affidati i compiti di liquidazione, accertamento e riscossione di entrate proprie dell'ente; • soggetti ritenuti idonei per qualifica professionale, esperienze e capacità <p>E', in ogni caso, necessaria la partecipazione ad un corso formativo organizzato a cura dell'ente ed il superamento di un esame di idoneità.</p> <p>avvisi d'accertamento in rettifica e d'ufficio (commi 161 e 162): devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi devono essere motivati, contenere l'indicazione dell'ufficio competente, del responsabile del procedimento, del soggetto cui compete il riesame, dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento.</p> <p>misura annua degli interessi (comma 165): la misura annua degli interessi è determinata , da ciascun ente, entro 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.</p> <p>compensazione (comma 167): gli enti locali disciplinano le modalità di compensazione tra tributi locali e crediti del contribuente.</p> <p>soglia minima di applicazione (comma 168): gli enti locali determinano la soglia minima di versamento e di rimborso per i singoli tributi</p>
--	--	---

			comunicazione dati entrate tributarie e patrimoniali (comma 170): gli enti locali sono tenuti alla comunicazione al MEF dei dati relativi al gettito delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, secondo modalità e termini definiti con un prossimo decreto del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.
--	--	--	---

8.5	<i>Misura minima degli importi dei tributi locali</i>	Art. 3 DL 16/2012	L'articolo 3 del DL 16 del 2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione per i crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di 30 euro con riferimento ad ogni periodo di imposta. Ai fini del calcolo dell'importo sono comprese le somme dovute per sanzioni ed interessi.
8.6	<i>disciplina della addizionale comunale IRPEF</i>	Art. 1, co. 142, 143, 144, l. 296/06 Art. 1, co. 11, DL 138/2011	<p>La sospensione del potere di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata rimossa, a decorrere dal 2012, dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2011</p> <p>In base alle modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 142 a 144, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) la disciplina relativa all'addizionale IRPEF attualmente prevede :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un "tetto massimo" dell'aliquota dell'addizionale, pari allo 0,8%; b) l'individuazione del soggetto passivo in base alla residenza anagrafica (domicilio fiscale) al 1° gennaio di ciascun anno; c) il versamento diretto al comune da parte del soggetto tenuto al pagamento dell'addizionale <p>Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto (in base al reddito imponibile dell'anno precedente) ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>Il versamento diretto ai comuni degli importi dovuti a titolo di addizionale avviene, a regime, dal 1° gennaio 2008. Nell'anno 2010 è stata chiusa, dopo aver effettuato gli ultimi versamenti, la contabilità speciale operata dal Ministero dell'interno, che ha gestito l'addizionale IRPEF sino all'acconto relativo all'anno 2007. Eventuali residui attivi relativi agli anni 2006 e precedenti sono da ritenersi insussistenti.</p> <p>Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 sono state definite le modalità per il versamento o riversamento degli introiti su conti correnti postali intestati ai singoli comuni.</p>
8.7	<i>Imposta municipale IMU</i>	D.Lgs. 23/2011 Art. 13 DL 201/2011	<p>L'imposta municipale propria (IMU) è stata disciplinata dal D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale) con applicazione dal 2011.</p> <p>L'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto l'anticipazione dell'IMU dal 2012, con applicazione sull'intero territorio nazionale.</p> <p>Con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) è stata parzialmente variata la disciplina della destinazione del gettito dell'IMU.</p> <p>L'IMU sostituisce ed assorbe la previgente ICI per tutte le fattispecie ad essa soggette.</p>

		<p>Presupposto per l'applicazione dell'IMU è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.</p> <p>Base imponibile La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di quanto di seguito riportato. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p>Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.</p> <p>Aliquota</p> <p>L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.</p> <p>L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti</p>
--	--	---

			<p>percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.</p> <p>Detrazioni</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro (rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.</p> <p>I comuni aumentare l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Tuttavia, in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.</p> <p>Modalità di versamento</p> <p>Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dal versamento di dicembre 2012 sarà possibile il pagamento anche mediante bollettino postale.</p> <p>Destinazione del gettito</p> <p>L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la cessazione della riserva a favore dello Stato di una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento b) la riserva a favore dello Stato del gettito (ad aliquota standard 0,76%) dell'imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
--	--	--	---

			<p>c) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota relativa a gli immobili di cui alla lettera b) ed essere, in tal modo, destinatari del gettito aggiuntivo.</p> <p>Modifiche ed integrazioni Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'IMU sperimentale sono state apportate con l'articolo 56 del DL 1 del 2012 (facoltà di ridurre l'aliquota sino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) e dall'articolo 91-bis del medesimo DL 1 del 2012 (modifiche al regime di esenzione per alcune tipologie di immobili).</p>
8.8	<i>IMU e previsioni di bilancio 2012 e 2013</i>	Art. 13, co. 12-bis, DL 201/2012 Art. 1, co. 383, l. 228/2012	<p>L'art. 13, comma 12-bis, del DL 201 del 2012, introdotto dall'art. 4 del DL 16 del 2012, ha previsto che per l'anno 2012 i comuni debbano iscrivere in bilancio a titolo di IMU l'importo stimato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e reso disponibile dallo stesso Ministero.</p> <p>L'iscrizione convenzionale in bilancio è integrata dalla previsione in bilancio dell'importo corrispondente al maggior gettito derivante dalle diverse aliquote dell'IMU deliberate dai comuni.</p> <p>Il Ministero dell'economia ha reso noti, nel corso dell'anno 2012, i dati relativi al gettito stimato dell'IMU mediante successive ed aggiornate previsioni pubblicate nei mesi di maggio, luglio ed ottobre.</p> <p>Come previsto dall'accordo intervenuto in data 1° marzo 2012 in sede di Conferenza Stato-città, ed in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 383, della legge n. 228 del 2012, nel mese di febbraio 2013 si procederà alla verifica complessiva del gettito IMU del 2012 e si procederà alla definizione degli importi spettanti per l'anno 2013 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e di trasferimenti erariali (per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna), determinati in via provvisoria.</p>
8.9	<i>Imposta di soggiorno</i>	Art. 4 D.Lgs. 23/2011	<p>L'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ha previsto la facoltà di istituire un'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, i comuni turistici e le "città d'arte".</p> <p>L'imposta è prevista a carico di chi alloggia in strutture ricettive (alberghi, B&B, agriturismi, campeggi ecc.) site nel territorio dell'ente ed è applicata con gradualità (in relazione al prezzo) sino ad un massimo di 5 euro per notte.</p> <p>Gli introiti dell'imposta sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali.</p> <p>La disciplina generale dell'imposta di soggiorno sarà dettata da apposito regolamento, cui dovrebbe fare seguito un regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997.</p>
8.10	<i>imposta di scopo</i>	art. 1, co. Da 145 a 151,	L'art. 1, commi da 145 a 151, della (legge finanziaria 2007) ha previsto la facoltà per i comuni, a

<p><i>per la realizzazione di opere pubbliche</i></p>	<p>l. 296/06 art. 6 D.Lgs. 23/2011</p>	<p>decorrere dal 2007, di istituire una imposta di scopo,avente le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'imposta è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche; 2) l'introito complessivo dell'imposta non può superare il 30% della spesa totale dell'opera; 3) l'imposta è dovuta per un periodo massimo di 5 anni; 4) l'imposta si applica maggiorando l'aliquota ICI sino ad un massimo dello 0,5 per mille; 5) se l'opera non viene iniziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il comune è tenuto al rimborso a favore dei contribuenti. <p>La tipologia delle opere finanziabili è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. <p>Il comune determina, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'opera pubblica da realizzare; • l'importo complessivo della spesa; • l'aliquota da applicare; • esenzioni, riduzioni o detrazioni, con particolare riferimento ai soggetti già esenti ICI ed ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; • le modalità di versamento dell'imposta. <p>L'art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ha previsto, al fine di una più facile applicazione dell'imposta, alcune modifiche da apportare mediante uno specifico DPR.</p> <p>In particolare, si prevede :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'individuazione di ulteriori tipologie di opere da finanziare; b) l'aumento, sino a 10 anni, del periodo di imposizione dell'imposta; c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi sino al 100% l'importo dell'opera da realizzare
---	---	--

8.11	tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)	d.lgs. 507 del 1993 art. 62 d.lgs. 446 del 1997	Si ricordano, in materia, le tre opzioni previste dalla normativa vigente : 1) conservare la TOSAP (tassa); 2) istituire il COSAP (canone); 3) non assoggettare ad imposizione l'occupazione di aree e spazi pubblici.
8.12	imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	d.lgs. 507 del 1993 art. 63 d.lgs. 446 del 1997 art. 1, co da 480 a 483, l. 311 del 2004 art. 1, co. 176-178, l. 296/06 art. 1, co. 157, l. 296/06 art. 1, co. 311, l. 296/06 art. 2, co. 7, l. 244/07	Si ricordano le due opzioni previste dalla normativa vigente : 1) conservare l'imposta; 2) istituire il canone in base a tariffa. Contrasto al fenomeno delle affissioni abusive L'art. 1, commi da 176 a 178, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) hanno modificato alcune disposizioni previgenti, prevedendo: l'abrogazione della esenzione dall'imposta di pubblicità (introdotta dalla legge n. 311 del 2004) per tutti i soggetti di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 507 del 1993 (partiti ed associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, religiose, associazioni comitati o fondazioni senza scopo di lucro ecc.); l'abrogazione dell'obbligo per i comuni di riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 citato del d. l.vo 507 del 1993, con esenzione dal pagamento della tariffa per le affissioni entro tali spazi ed abrogazione dell'applicazione della tariffa ridotta al 50% per le affissioni al di fuori degli spazi consentiti; l'abrogazione della responsabilità esclusiva di colui che affigge materialmente il manifesto in modo abusivo per i manifesti riconducibili ai soggetti di cui al citato art. 20, ripristinando – in forma – generale la responsabilità solidale tra affiggente e committente. Oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente L'art. 1, comma 157, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto che, dal 1° gennaio 2007, gli oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente siano posti a carico del soggetto committente, salvo prova contraria fornita da quest'ultimo. Spazi riservati per l'affissione L'art. 2, comma 7, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha introdotto l'articolo 20.1.1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, prevedendo che i comuni che decidono, in base alla loro autonomia, di riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione a favore dei soggetti di cui all'articolo 20 del medesimo d.lgs. (soggetti politici, sindacali, religiosi, senza scopo di lucro ecc.) possono prevedere la gratuità delle affissioni effettuate in tali spazi dai soggetti di cui sopra.

8.13	<i>Tassa su rifiuti e servizi (TARES)</i>	Art. 14 DL 201/2011	
8.14	<i>addizionale provinciale e comunale sui consumi di energia elettrica</i>	art. 10 l. 133/1999 D.Lgs. 23 del 2011 D.Lgs. 68 del 2011	<p>L'addizionale provinciale e comunale sui consumi di energia elettrica era stata disciplinata, da ultimo, dalla legge 133/1999 (articolo 10, comma 9), la quale aveva previsto l'attribuzione :</p> <p>ai comuni ⇒ addizionale sui consumi delle utenze domestiche alle province ⇒ addizionale sui consumi delle utenze non domestiche</p> <p>In sede di attuazione del federalismo fiscale, il D.Lgs. 23 del 2011 ed il D.Lgs. 68 del 2011, rispettivamente per i comuni e per le province delle regioni a statuto ordinario, hanno previsto l'abolizione, a decorrere dal 2012, delle addizionali, prevedendo una compensazione finanziaria a favore della generalità dei comuni e delle province mediante aumento della dotazione dei Fondi sperimentali di riequilibrio (si veda il punto 9).</p> <p>Le addizionali comunali e provinciali sono state abrogate anche per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario. Per tali enti la compensazione è prevista a carico degli enti (le regioni) percettori delle abrogate addizionali.</p> <p>L'abolizione delle addizionali è stata disciplinata con due distinti DM del 30 dicembre 2011.</p>
8.15	<i>Destinazione dei proventi delle contravvenzioni al codice della strada</i>	art. 208 d.lgs. 285 del 1992	<p>L'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada), più volte modificato, prevede che una quota pari almeno al 50% dei proventi, spettanti agli enti locali, derivanti da sanzioni sia destinato secondo le seguenti regole:</p> <p>a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;</p> <p>b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;</p> <p>c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale, a interventi a favore della mobilità ciclistica, ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla</p>

			<p>sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale.</p> <p>Gli enti locali determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui sopra.</p>
8.16	<i>Destinazione dei proventi delle concessioni e sanzioni in materia edilizia</i>	t.u. in materia di edilizia DPR 380/2001 art. 2, co. 8, L. 244/07 art. 1 DL 225/2010	<p>Ferma restando l'attuale normativa in materia di destinazione dei proventi delle concessioni e relative sanzioni, si evidenzia che a decorrere dal 30 giugno 2003 (entrata in vigore del nuovo T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dette entrate non hanno più alcuna finalizzazione, risultando abrogato e non più riproposto l'art. 12 della legge n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi). Nel rispetto dell'art. 162 del T.U., come confermato dalla codifica gestionale del sistema SIOPE (DM 14 novembre 2006), essendo entrate di parte capitale non possono essere utilizzate per spese correnti, salvo specifiche eccezioni previste da norme di legge.</p> <p>Per l'anno 2013 non sono previste eccezioni alla regola generale. Pertanto, le entrate di cui trattasi non possono finanziare spesa corrente.</p>

10. Intervento finanziario erariale

oggetto	Rif. normativo	Note
10.1 <i>revisione del sistema dei trasferimenti erariali</i>	art. 119 Costituzione L. 05/05/2009 n. 42	<p>L'articolo 119 della Costituzione prevede un diverso assetto dell'intervento statale a favore degli enti locali, finalizzato - prevalentemente - a finalità perequative.</p> <p>Con la legge n. 42 del 2009 (c.d. federalismo fiscale) ed i decreti attuativi (si veda il punto 9) è stato riformato il sistema dei trasferimenti, introducendo un nuovo sistema applicato per il biennio 2011/2012 che è stato - a sua volta - sostituito dal nuovo sistema di cui all'articolo 1, commi 380 e ss. Della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).</p>
10.2 <i>Soppressione del Fondo sperimentale di</i>	Art. 1, co. 380, l. 228/2012	<p>L'art. 1, co. 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni per gli anni 2013 e 2014, prevedendo che :</p> <p>a) la generalità del gettito dell'IMU è assegnata ai comuni (con la soppressione della riserva statale sulla metà del gettito - ad aliquota standard - relativo agli immobili diversi da quelli</p>

	<p><i>riequilibrio e dei trasferimenti erariali;</i> <i>istituzione del Fondo di solidarietà comunale</i></p>		<p>adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale);</p> <p>b) è riservata allo Stato il gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p> <p>c) è soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni;</p> <p>d) sono soppressi i trasferimenti erariali a favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (limitatamente a quelli "fiscalizzati" nel 2011 per i comuni delle regioni a statuto ordinario);</p> <p>e) è istituito il "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito dell'IMU, la cui dotazione è pari - inizialmente - a 5.758 milioni.</p> <p>Le modalità di alimentazione e di riparto per i singoli comuni del "Fondo di solidarietà comunale" (che, di fatto, sostituisce gli apporti finanziari a titolo di FSR o di trasferimenti erariali) saranno disciplinate da un apposito DPCM, da emanare entro 30 aprile 2013, tenendo conto :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della riserva statale sul 50% del gettito IMU - ad aliquota standard - relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale; 2) degli effetti finanziari derivanti dalla nuova riserva statale sul gettito dell'IMU - ad aliquota standard - sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 3) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 4) della dimensione demografica e territoriale; 5) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 6) della diversa incidenza del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali (ora soppressi) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 7) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, (c.d. spending review); 8) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; <p>Per l'anno 2014 è previsto che le regole di alimentazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale" siano disciplinate mediante un successivo e distinto DPCM, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013.</p>
10.3	<p><i>modalità di attribuzione dei</i></p>	<p>art. 31, co. 3, l. 289 del 2002</p>	<p>Cessato già dal 2008 l'applicazione del sistema dei "limiti di giacenza" (c.d. "monitoraggio") per l'anno 2012 le modalità di attribuzione dei trasferimenti erariali residui nei confronti della generalità degli enti</p>

	<i>trasferimenti erariali residui per l'anno 2013</i>	D.M. 21/02/2002	locali sono disciplinate (ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 289 del 2002) dal DM 21 febbraio 2002.												
10.4	<i>Anticipazione di risorse per l'anno 2013</i>	art. 1, co. 382, l. 228/2012	<p>In relazione alla complessa determinazione delle risorse spettanti ai comuni per l'anno 2013, derivante dalla mancata definizione delle risorse (si veda il punto 10.2), l'articolo 1, comma 382, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto che il Ministero dell'interno corrisponda entro il mese di febbraio 2013 un anticipo di risorse a favore dei comuni determinato nella seguente misura:</p> <p>a) per i comuni delle regioni a statuto ordinario il 20% di quanto spettante nel 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio;</p> <p>b) per i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna il 20% di quanto spettante nel 2012 a titolo di trasferimenti erariali.</p> <p>Gli importi erogati in acconto saranno, successivamente, conguagliati con quanto effettivamente spettante per l'anno 2013.</p>												
10.5	<i>Variazione di risorse per l'anno 2013</i>	art. 14 DL 78/2010 art. 2, co. 183, l. 191/09 art. 13 DL 201/2011	<p>Per l'anno 2013 sono da applicare le seguenti variazioni nelle risorse complessivamente spettanti agli enti locali:</p> <p>a) L'articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012 ha previsto le seguenti riduzioni complessive (per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario nonché quelli delle regioni Sardegna e Sicilia) delle risorse (trasferimenti o Fondo di riequilibrio) destinate agli enti locali:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">anno 2013</th> <th style="text-align: center;">anno 2014</th> <th style="text-align: center;">anno 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>comuni</td> <td style="text-align: center;">2.250 mln.</td> <td style="text-align: center;">2.500 mln.</td> <td style="text-align: center;">2.600 mln.</td> </tr> <tr> <td>province</td> <td style="text-align: center;">1.200 mln.</td> <td style="text-align: center;">1.200 mln.</td> <td style="text-align: center;">1.250 mln.</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) detrazione complessiva di 1.000 milioni per i comuni a decorrere dal 2013 a seguito del presunto maggior gettito derivante dall'introduzione della TARES (si veda il punto)</p>		anno 2013	anno 2014	anno 2015	comuni	2.250 mln.	2.500 mln.	2.600 mln.	province	1.200 mln.	1.200 mln.	1.250 mln.
	anno 2013	anno 2014	anno 2015												
comuni	2.250 mln.	2.500 mln.	2.600 mln.												
province	1.200 mln.	1.200 mln.	1.250 mln.												
10.6	<i>interventi a favore dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione di</i>	art. 1, co. da 704 a 707, l. 296/06	<p>L'art. 1, commi da 704 a 707, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto alcuni interventi, finanziari ed ordinamentali, a favore degli enti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 704 prevede che, a decorrere dal 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie 												

	<i>tipo mafioso</i>		<p>nominate per la gestione dell'ente sono posti a carico dello Stato, con obbligo per gli enti locali di destinare i relativi risparmi di spesa a finalità di investimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 705 prevede la facoltà per le commissioni straordinarie di chiedere al Ministero dell'interno l'erogazione in unica soluzione dei trasferimenti erariali e della quota di compartecipazione IRPEF spettanti per l'esercizio; • il comma 706 prevede la copertura degli oneri del personale comandato presso gli enti sciolti per fenomeni di tipo mafioso; <p>Non è stato confermata l'attribuzione di fondi integrativi a favore degli enti sciolti per fenomeni di tipo mafioso, che – per il triennio 2007-2009 – sono stati finalizzati a spese di investimento e ripartiti in base alla popolazione, sino ad un massimo convenzionale di 5.000 abitanti.</p>
10.7	<i>contributi destinati ad investimenti</i>	<p>art. 1, co. 703, l. 296/06 art. 94, co. 11, l. 289 del 2002 art. 2, co. 23, L. 191/09</p>	<p>il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 1992, destinato alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. L'80 per cento del fondo è destinato a i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane;</p> <p>la dotazione base del fondo per l'anno 2013 è pari a 0, in quanto non rifinanziato;</p> <p>Dall'anno 2011 il “Fondo per lo sviluppo investimenti”, che prevede contributi a favore di province e comuni per mutui contratti precedentemente al 1992, ha cambiato denominazione in “Fondo per interventi dei comuni e delle province”, passando - nel bilancio dello Stato – da capitolo di parte capitale (7232) a capitolo di parte corrente (1324). Il fondo, in naturale decrescita complessiva in ragione della scadenza degli originari periodi di ammortamento dei mutui, continuerà ad essere erogato negli importi già previsti a favore degli enti locali beneficiari, non essendo compreso nei trasferimenti oggetto di “fiscalizzazione” da parte del sistema del federalismo fiscale.</p>
10.8	<i>recuperi su entrate proprie degli enti locali</i>	<p>art. 1, co. 128 e 129, l. 228/2012</p>	<p>L'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) disciplina le modalità di recupero delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, prevedendo che le relative detrazioni siano effettuate “ .. a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso ..”.</p> <p>In caso di incapienza delle assegnazioni disponibili il recupero è effettuato dall'Agenzia delle entrate direttamente sugli introiti IMU (per i comuni) ed imposta assicurazione RC auto (per le province).</p> <p>Il comma 128 prevede la facoltà di chiedere la rateizzazione sino a 5 anni degli importi a debito dovuti relativi alle seguenti fattispecie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mobilità del personale; b) minori gettiti ICI immobili gruppo D; c) minori gettiti ICI immobili “ex rurali”

